

REGOLAMENTO (CEE) N. 741/89 DELLA COMMISSIONE

del 22 marzo 1989

che fissa le quantità di carni bovine congelate, destinate alla trasformazione, che possono essere importate a condizioni speciali per il primo e secondo trimestre 1989

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 571/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4, lettere a) e c),

considerando che il Consiglio, nel quadro del regime speciale d'importazione applicabile alle carni bovine congelate destinate alla trasformazione, ha elaborato, per il periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1989, un bilancio estimativo di 20 000 t, ripartite in due quantitativi di 13 000 t e 7 000 t ciascuno secondo la natura dei prodotti necessari;

considerando che, a norma dell'articolo 14, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CEE) n. 805/68, è necessario stabilire le quantità da importare trimestralmente nonché il tasso di riduzione del prelievo all'importazione delle carni di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera b) del regolamento citato;

considerando che per permettere l'importazione dei due primi trimestri, occorre prorogare la durata di validità dei titoli di cui all'articolo 4, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo del regolamento (CEE) n. 3182/88⁽⁴⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il primo e secondo trimestre 1989 le quantità massime di cui all'articolo 14, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CEE) n. 805/68 sono fissate:

- a 6 000 t, espresse in carni con osso, per le carni di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 805/68;
- a 3 000 t, espresse in carni con osso, per le carni di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera b) dello stesso regolamento.

Articolo 2

Il prelievo all'importazione delle carni di cui all'articolo 1, secondo trattino, è pari al prelievo applicabile il giorno dell'importazione ridotto del 55 %.

Articolo 3

In deroga all'articolo 4 b) del regolamento (CEE) n. 2377/80, la durata di validità dei titoli rilasciati in base al presente regolamento è di cinque mesi a partire dalla data del loro rilascio effettivo.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.⁽²⁾ GU n. L 61 del 4. 3. 1989, pag. 43.⁽³⁾ GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5.⁽⁴⁾ GU n. L 283 del 18. 10. 1988, pag. 13.